

Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese: una risoluzione del Parlamento europeo

Corporate due diligence and corporate accountability: a European Parliament Resolution

Maria Di Sarli *

ABSTRACT

Lo scritto dà notizia della Risoluzione del Parlamento europeo adottata il 10 marzo 2021 in materia di dovere di diligenza e responsabilità delle imprese.

PAROLE CHIAVE: dovuta diligenza delle imprese – responsabilità sociale delle imprese.

The paper reports on the European Parliament Resolution adopted on 10th March 2021 with regard to corporate due diligence and accountability.

KEYWORDS: corporate due diligence – corporate accountability.

* Ricercatore di Diritto commerciale presso l'Università di Torino.

SOMMARIO:

1. La risoluzione del parlamento europeo sulla responsabilità sociale dell'impresa.

1. La risoluzione del parlamento europeo sulla responsabilità sociale dell'impresa

Il 10 marzo 2021 il Parlamento europeo ha approvato un'ambiziosa risoluzione recante una raccomandazione indirizzata alla Commissione affinché venga adottata una proposta di direttiva che introduca a carico delle imprese l'obbligo di dovuta diligenza lungo la catena del valore¹.

In breve, il Parlamento spinge affinché siano previsti per le imprese obblighi strumentali all'individuazione, alla valutazione e alla prevenzione degli effetti negativi – potenziali o effettivi – derivanti dalle loro attività e dalle loro catene di valore (in cui sono ricomprese tutte le operazioni, le relazioni commerciali, dirette o indirette, e le catene di investimento, in considerazione del fatto che molte violazioni sono commesse nelle fasi di delocalizzazione di parti della produzione, o nel momento dell'approvvigionamento delle materie prime) che potrebbero violare i diritti umani (ivi compresi i diritti sociali, sindacali e del lavoro), danneggiare l'ambiente (per esempio, contribuendo al cambiamento climatico o alla deforestazione) e inficiare la buona *governance* (mediante corruzione e tangenti).

La risoluzione consta di numerosi “consideranda” che complessivamente si polarizzano su due profili: da un lato, infatti, il Parlamento europeo illustra le ricadute positive che reputa possano derivare dall'introduzione dell'obbligo di dovuta diligenza a carico delle imprese; dall'altro, evidenzia i motivi per i quali si valuta necessaria una disciplina armonizzata in materia.

Per quanto riguarda il primo profilo, si ritiene che le imprese, nel lungo periodo, possano trarre vantaggio da una migliore condotta aziendale incentrata sulla prevenzione anziché sulla ripartizione dei danni (punto E). Inoltre, si sottolinea che pratiche imprenditoriali responsabili consentono una migliore gestione dei rischi, un costo minore del capitale, risultati complessivi migliori e una maggiore competitività (punto 1). Ancora più in generale, il Parlamento europeo afferma la convinzione che “il dovere di diligenza accresca la certezza e la trasparenza per quanto riguarda le pratiche di approvvigionamento del-

¹ P9_TA(2021)0073 *Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese*, disponibile su https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.pdf.

le imprese che si approvvigionano da paesi al di fuori dell'Unione europea e contribuirà a tutelare gli interessi dei consumatori garantendo la qualità e l'affidabilità dei prodotti e dovrebbe portare a pratiche di acquisto più responsabili e a relazioni di fornitura a lungo termine tra le imprese" (punto 1).

Quanto al secondo profilo, il Parlamento europeo osserva come l'Unione abbia già adottato legislazioni settoriali in materia di dovuta diligenza (si tratta in particolare: del Regolamento sul legno e del Regolamento sui minerali originari e di conflitto; del Regolamento nel settore forestale e del Regolamento contro la tortura) e che altre invece sono in cantiere (per esempio per il settore dell'abbigliamento) (punti Z e AAA). Inoltre, riferisce che alcuni Stati membri (Francia e Paesi Bassi) risultano avere già adottato volontariamente norme volte a rafforzare la responsabilità delle imprese, mentre altre stanno valutando di farlo (Germania, Austria, Svezia, Finlandia, Danimarca e Lussemburgo) (punto Y). Alla luce di questo quadro, ritiene che la mancanza di un approccio comune e allineato possa dare luogo a incertezze del diritto oltre che a squilibri nella concorrenza leale, con un conseguente impatto negativo sulla libertà di stabilimento (punto Y). Per ovviare a questi problemi, a giudizio del Parlamento europeo, le norme volontarie non sono pienamente efficaci: esso rileva infatti come tale approccio, nella misura in cui è già stato seguito, non ha portato a progressi significativi nella prevenzione dei danni ambientali, nella tutela dei diritti umani e nell'accesso alla giustizia (punto 1).

Tanto considerato, il Parlamento, in allegato alla risoluzione, ha presentato alla Commissione anche il testo di una proposta di direttiva volta a introdurre una disciplina completa e uniforme in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, capace di porsi in complementarietà con la direttiva 2014/95/EU che invece, come noto, prevede l'obbligo di comunicazione da parte delle di informazioni non finanziarie circa il loro impatto ambientale e sociale (peraltro, con riferimento a tale direttiva, lo scorso 21 aprile, è stata approvata una proposta di modifica, attualmente in fase di consultazione v. *Proposta di direttiva che modifica le direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE, 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM (2021) 189)*².

Oggetto e finalità della proposta di direttiva sulla dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese sono delineati nell'art. 1, ove si propone che essa sia tesa: *i*) a garantire che le imprese "adempiano al loro dovere di rispettare i diritti umani, l'ambiente e la buona *governance*, e non producano o contribuiscano a produrre impatti negativi potenziali od effettivi sui diritti umani, sul-

² Per una breve illustrazione dei contenuti di questa Proposta di Direttiva v. *ultra* in questo fascicolo, p. 1561.

l'ambiente e sulla buona *governance* attraverso le loro attività o e quelle direttamente legate alle loro operazioni, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto d'affari o nelle loro catene del valore, e prevenivano e attenuino detti impatti negativi"; *ii*) a stabilire "obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore" e, infine, *iii*) "a garantire che le imprese possano essere ritenute responsabili e tenute a rispondere, a norma del diritto nazionale, degli effetti negativi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance* che causano o cui contribuiscono nella loro catena del valore, nonché a garantire che abbiano accesso ai mezzi di ricorso".

L'ambito di applicazione, invece, viene individuato nell'art. 2: essa si riferisce alle "grandi imprese" nonché a quelle "piccole e medie" quotate in borsa o ad altro rischio, che siano soggette al diritto di uno Stato membro o stabilite nel territorio dell'Unione. A queste vengono aggiunte le imprese aventi sede o stabilite fuori dall'Unione, che però operino nel mercato interno vendendo beni o fornendo servizi, muovendo dalla convinzione – espressa dal Parlamento nella risoluzione – che "l'osservanza degli obblighi in materia di dovere di diligenza dovrebbe essere un condizione per l'accesso al mercato interno e che gli operatori dovrebbero essere tenuti a fornire prova del fatto che i prodotti da loro immessi sul mercato interno sono conformi ai criteri relativi all'ambiente e ai diritti umani" (punto 10).

Nella risoluzione, il Parlamento afferma che "la dovuta diligenza è innanzitutto un meccanismo preventivo" (punto 2) e in linea con questo approccio, nella proposta di direttiva, all'art. 4, vengono delineate le regole che si ritiene le imprese debbano seguire per implementare una "strategia di dovuta diligenza", coinvolgendo tutti i portatori di interessi ossia le persone i cui diritti possono essere lesi dalle decisioni di un'impresa, compresi i sindacati (art. 5).

Tale strategia ha come snodo centrale l'obbligo di elaborare "una metodologia di monitoraggio basata sul rischio", capace di tenere conto "della probabilità, della gravità e dell'urgenza di impatti potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance*" (art. 4, secondo comma).

Per quel che riguarda il contenuto di tale strategia, si prevede che le imprese: *i*) specificino gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance*; *ii*) cartografino la loro catena del valore; *iii*) adottino e indichino tutte le politiche e le misure proporzionate e commisurate intese a far cessare, prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona *governance*; *iv*) definiscano una politica di determinazione delle priorità (art. 5, quarto comma).

Infine, sempre con riferimento al documento in questione è previsto che esso venga reso noto sul sito *web* dell'impresa (art. 6) e che annualmente sia

soggetto a valutazione in ordine alla sua adeguatezza ed eventualmente revisionato (art. 8).

Sul piano procedurale, si propone che le imprese, oltre a formulare una strategia di dovuta diligenza, implementino “meccanismi per il trattamento dei reclami” provenienti dai portatori di interessi, con la precisazione che il ricorso a tali meccanismi non deve precludere l’accesso dei ricorrenti alle autorità giudiziarie (art. 9).

Come è evidente, si tratta di disposizioni che, in prospettiva, qualora venissero effettivamente introdotte, sono destinate ad innestarsi sul più generale obbligo a carico degli amministratori di istituire assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c. In quest’ottica, nella risoluzione viene sottolineato che la capacità dell’impresa di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire violazioni dei diritti umani, danni all’ambiente e compromissioni nella *governance* dovrebbe consentire alla stessa di essere esonerata da responsabilità (punto 26). Diversamente, così come prevede l’art. 10 della proposta di direttiva, le imprese che abbiano causato impatti negativi sui diritti umani, sull’ambiente o sulla buona *governance* dovrebbero essere soggette ad una “riparazione extragiudiziale”. Nello specifico, si prevede che “l’impresa collabor[*i*] con il processo di riparazione al meglio delle sue capacità” (art. 10).

La proposta di direttiva si chiude con regole di *enforcement*.

Su questo piano, l’art. 12 prevede che ogni Stato membro designi un’autorità nazionale responsabile di vigilare sull’applicazione della direttiva, così come recepita nel diritto nazionale, che a tale scopo è dotata di poteri di indagine (art. 13) e sanzionatori (art. 18).

Inoltre si propone che la medesima autorità venga investita del dovere di diffondere le migliori pratiche in materia di dovuta diligenza (art. 12). In proposito è interessante notare come la proposta di direttiva, allo scopo di offrire chiarezza e certezza alle imprese e nell’ottica di garantire coerenza tra le pratiche, preveda che “la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e l’OCSE e con l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dell’Agenzia europea dell’ambiente e dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, pubblic[*chi*] orientamenti generali non vincolanti destinati alle imprese su come adempiere al meglio agli obblighi in materia di dovuta diligenza” (art. 14).

